

## DECRETO DEL DIRIGENTE

**OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/2031 – Autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (art. 89). Operatore: GARDEN LAB VIVAI SOCIETA' AGRICOLA – MONDOLFO (PU)**

### IL DIRIGENTE

#### della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

**VISTO** il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

**VISTA** la L.R. n. 11 del 12/05/2022 “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

**VISTO** il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018 “Riorganizzazione amministrativa A.S.S.A.M.: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze”;

**VISTA** la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.), oggi “Marche Agricoltura Pesca” nonché l’incarico ad interim di direzione della posizione di Funzione “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” al dott. Andrea Bordoni”;

### DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, l’operatore professionale Garden Lab Vivai Società Agricola – partita IVA n. 02780220410 - codice di registrazione al RUOP IT-11-0897, con sede legale in Mondolfo (PU) – Via Rio Vaccaro, 2, a rilasciare passaporti delle piante per le specie elencate nell’allegato 1, parte integrante del presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Mondolfo (PU) – Via Rio Vaccaro, 2;
- di trasmettere all’operatore professionale Garden Lab Vivai Società Agricola l’attestato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;
- che l’operatore professionale Garden Lab Vivai Società Agricola deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031 già sottoscritti nell’istanza di autorizzazione;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per estratto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it).

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE**



*(Dott. Andrea Bordoni)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

Legge Regionale n. 11 del 12/05/2022

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/16

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019

Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13 marzo 2019

D.Lgs n. 19 del 02 febbraio 2021

DM 333987 del 27 luglio 2022

Documento Tecnico Ufficiale n. 4 – Procedura operativa per la registrazione al RUOP

### Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

L'articolo 17 della predetta legge stabilisce quanto segue:

- al comma 5: *Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.*
- al comma 6: *Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla completa costituzione delle nuove strutture.*
- al comma 7: *Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/16 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 vengono definite le condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento 2016/2031.

Gli articoli 79 e 80 del regolamento 2016/2031 stabiliscono che è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nell'Unione o in determinate zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Ai sensi dell'art. 89 è l'autorità competente, per sede del centro aziendale, che concede all'operatore professionale l'autorizzazione a rilasciare passaporti.

L'allegato XIII del regolamento 2019/2072 definisce quali sono i vegetali per i quali è richiesto un passaporto delle piante. Inoltre definisce le soglie di presenza degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sui vegetali (allegato IV) e le misure da adottare per prevenire la presenza degli ORNQ su piante da impianto (allegato V).

Il Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13 marzo 2019 definisce i criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89 del regolamento 2016/2031.

Con D.Lgs n. 19 del 02/02/21 la normativa nazionale relativa alla protezione delle piante dagli organismi nocivi viene adeguata alle disposizioni del Regolamento 2016/2031 e ai sensi dell'art. 34 viene istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale il registro ufficiale degli operatori professionali.

Inoltre con DM 333987 del 27/07/22 sono definiti i requisiti, le dotazioni e gli adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP.



Il Comitato Fitosanitario Nazione con il Documento Tecnico Ufficiale n. 4 ha definito le procedure operative per la registrazione al RUOP di determinate categorie di operatori professionali.

Nel rispetto della normativa citata l'operatore professionale Garden Lab Vivai Società Agricola, partita IVA n. 02780220410, con sede legale in Mondolfo (PU) – Via Rio Vaccaro, 2, ha inoltrato in data 12/09/22 prot. n. 6288, ad integrazione della nota prot. n. 5590 del 01/08/22, istanza di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, compreso il passaporto ZP, per le specie vegetali elencate nell'istanza citata (allegato S) relativamente al centro aziendale 001 di Mondolfo (PU) – Via Rio Vaccaro, 2.

La figura tecnica responsabile della comunicazione con il Servizio fitosanitario regionale individuata dall'operatore Garden Lab Vivai Società Agricola, possiede i requisiti di cui all'art. 4 comma 2 del DM 333987 del 27/07/22.

Con la registrazione al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), all'operatore Garden Lab Vivai Società Agricola è stato assegnato il codice di registrazione IT-11-0897.

Il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad effettuare l'istruttoria documentale e di campo.

## **Esito dell'istruttoria e proposta**

In relazione ai vegetali elencati nell'allegato "S" comunicato dall'operatore, il centro aziendale dell'operatore Garden Lab Vivai Società Agricola ricade in zona indenne da organismi nocivi soggetti a misure fitosanitarie di emergenza o a misure di lotta obbligatoria ai sensi degli articoli 28, 29, 30 del regolamento (UE) 2016/2031 o comunque è stato verificato che i suddetti organismi nocivi non sono mai stati riscontrati presso il centro aziendale dell'operatore professionale da parte del SFR. Si ritiene pertanto che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti di legge per concedere all'operatore professionale Garden Lab Vivai Società Agricola l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per tutte le specie vegetali sottoposte agli esami di cui all'art. 87 del Regolamento 2016/2031 incluse nell'elenco "Allegato S" comunicato dall'operatore professionale.

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, l'operatore professionale Garden Lab Vivai Società Agricola – partita IVA n. 02780220410 - codice di registrazione al RUOP IT-11-0897, con sede legale in Mondolfo (PU) – Via Rio Vaccaro, 2, a rilasciare passaporti delle piante per le specie elencate nell'allegato 1, parte integrante del presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Mondolfo (PU) – Via Rio Vaccaro, 2;
- di trasmettere all'operatore professionale Garden Lab Vivai Società Agricola l'attestato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;
- che l'operatore professionale Garden Lab Vivai Società Agricola deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031 già sottoscritti nell'istanza di autorizzazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(Dott. Sandro Nardi)*



ALLEGATI

ALLEGATO 1

| <b>Nome botanico genere/specie</b>   | <b>Destinazione zone protette</b> |
|--|-----------------------------------|
| Tutte le specie vegetali, sottoposte agli esami di cui all'art 87 del Regolamento 2016/2031, comunicate dalla ditta e incluse nell'elenco "Allegato S" | SI                                |

